

**ECC.MA III SEZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA -NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 4729/2025

del sig. **Emanuele Lillo**, nato a Napoli il 6.5.1976 e residente in Battipaglia (SA) al Viale Manfredi, 13, C.F. LLLMNL76E06F839B, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Benedetta Leone (C.F. LNEBDT80E58F839X) e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Posillipo, 239 (fax: 081/669868; pec: avv.benedettaleone@postecert.it) - ricorrente

contro

la **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia, 81 - resistente

Nonché nei confronti

dei sig.ri **Angelo Amoroso**, C.F. MRSNGL60L31B860F, residente in Marcianise (CE) alla Via R. Musone, 81 e **Maurizio Cardone**, residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Nocera, 74 - controinteressati

per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari,

a) della graduatoria provvisoria della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, non nominativa, approvata con decreto del dirigente con decreto del Dirigente del Settore "Programmazione del fabbisogno del personale - Reclutamento, Assunzioni -

Inquadramento, Stato giuridico - Progressioni di carriera - Mobilità-Comandi - Distacchi - Assegnazioni temporanee - Quiescenza e previdenza” presso la Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 11 del 27 novembre 2025 (all. 1-1bis);

b) della graduatoria definitiva della predetta procedura, approvata con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 19 del 16 dicembre 2025 (all. 2-2bis).

FATTO

In data 27 novembre 2025 la Regione Campania ha approvato con decreto dirigenziale n. 11 la graduatoria provvisoria della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Avverso detta graduatoria provvisoria alcuni candidati hanno prodotto ricorso gerarchico finalizzato alla rettifica del punteggio conseguito.

A seguito della rettifica di alcuni errori materiali esistenti nella graduatoria provvisoria veniva approvata la graduatoria definitiva della predetta procedura, con decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane della Regione Campania n. 19 del 16 dicembre 2025.

Il sig. Lillo si classificava al 393° posto con il punteggio di 20,830.

La graduatoria impugnata è illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N.

165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 E DELL'ART. 12 DEL CCNL 16.11.2022. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5 TER, DEL D.LGS. N. 165/2001.

Poiché la graduatoria definitiva della procedura valutativa per la progressione verticale in deroga tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Comparto funzioni locali 2019-2021 riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta Regionale della Campania per la copertura di n. 222 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione presenta gli stessi vizi di legittimità derivanti dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, si riportano integralmente le censure ivi sollevate utili a caducarlo:

"I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 E DELL'ART. 12 DEL CCNL 16.11.2022. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Come evidenziato in punto di fatto, il bando di selezione per progressione verticale all'art. 5 prevede che possano essere oggetto di valutazione i seguenti titoli: 1) esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego nell'Area di provenienza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; 2) titolo di studio; 3) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, quelle acquisite attraverso percorsi formativi e certificate nei contesti lavorativi.

Il relativo disciplinare all'art. 4, nel rinviare all'art. 13, comma 7, del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022, indica i seguenti criteri di valutazione per le progressioni verticali: a) l'esperienza valutata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenza professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite tramite percorsi formativi, le competenze certificate nei contesti lavorativi.

*La piana lettura della lex specialis di concorso si pone in evidente e palese contrasto con l'art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001, il quale statuisce che "[...] Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle **capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata** e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e **dei risultati conseguiti**, attraverso l'attribuzione di fasce di merito".*

Nel caso di specie né il bando né il corrispondente disciplinare fanno alcun riferimento a come valutare i risultati conseguiti dal dipendente nello svolgimento dell'attività lavorativa in contrasto con il quadro normativo di riferimento.

*Infatti, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011 statuisce che "Ogni amministrazione pubblica è tenuta a **misurare ed a valutare la performance** con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" mentre il successivo art. 23 – denominato Progressioni economiche - dispone che "1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'[articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), **sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro** e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali **ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione**".*

Inoltre, l'art. 24 - denominato *Progressioni di carriera* - prevede che "1. Ai sensi dell'[articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a **riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti**, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni".

L'art. 13, commi 6 e 7, del CCNL prevede che "6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali".

Pertanto, è evidente che l'amministrazione resistente, per riconoscere la progressione economica e di carriera ai propri dipendenti attraverso la procedura concorsuale avrebbe dovuto inserire tra i titoli valutabili all'interno della categoria le competenze professionali maturate dai dipendenti i risultati individuali conseguiti attraverso il

sistema della valutazione della performance individuale, che hanno consentito di raggiungere determinati risultati per l'Ente.

Il sig. Lillo, come ogni dipendente della Regione Campania, è annualmente oggetto di valutazione da parte del Dirigente di riferimento, che riconosce le competenze professionali conseguite attraverso un modulo di valutazione della performance in base ai risultati conseguiti dalla struttura di riferimento, come emerge da documentazione allegata (all. 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexes).

Peraltro, si aggiunga anche che nella precedente procedura selettiva di attribuzione della progressione verticale indetta dall'Amministrazione regionale nel 2019 era previsto un sistema di valutazione della performance individuale del dipendente attraverso un calcolo percentuale di media nell'ultimo triennio (cfr. precedente bando all. 5).

Sempre a titolo esemplificativo si rinvia ad un recente bando di selezione indetto dalla Regione Toscana in cui si fa espresso riferimento al titolo "competenze professionali" secondo il criterio della performance le valutazioni conseguite dal dipendente (all. 6).

Ne consegue che il bando ed il disciplinare sono illegittimi e vanno annullati nella parte in cui non inseriscono tra i titoli valutabili le competenze professionali conseguite dal dipendente secondo il criterio della performance di risultato, come riconosciuta dalla normativa di settore.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5 TER, DEL D.LGS. N. 165/2001.

L'art. 5 del bando di concorso a progressione verticale indica tra le competenze professionali possedute dal dipendente le competenze acquisite attraverso percorsi formativi e le competenze certificate nei contesti lavorativi, prevedendo il punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti.

*Tra queste la Regione Campania, in via del tutto irragionevole, inserisce sub **lett. A.** l'idoneità conseguita nella precedente procedura di attribuzione della progressione verticale indetta dall'Amministrazione regionale nel 2019, prevedendo un punteggio pari a **15 punti**, precisando che "non sono ammesse a valutazione procedure selettive di qualsiasi natura diverse da tale progressione".*

In tal modo la resistente non fa che favorire in modo irragionevole coloro i quali hanno partecipato alla precedente procedura ed hanno ottenuto la qualifica di idonei non vincitori e discriminare gli aspiranti candidati al concorso de quo che non hanno partecipato alla precedente procedura selettiva per un qualsiasi motivo che prescindendo dall'anzianità.

È palese la disparità di trattamento operata rispetto a tale categoria di candidati, tra cui rientra il sig. Lillo, che partono con un punteggio di ben 15 punti inferiore rispetto agli idonei alla precedente procedura.

Tale scelta è del tutto irragionevole, in quanto è volta ad assicurare la progressiva progressione di carriera a favore degli idonei al precedente concorso, come se la Regione resistente volesse attribuire una duplicazione di punteggio a favore degli idonei del 2019; di tal che, la loro "esperienza lavorativa" ha un peso certamente sproporzionato rispetto agli altri candidati.

Inoltre, l'attribuzione di tale punteggio cela, ad avviso dello scrivente, uno sviamento di potere nella parte in cui offre una sorta di riapertura e/o scorrimento della graduatoria precedente risalente al 2019, che avrebbe dovuto essere già "scaduta" in considerazione del termine di validità delle graduatorie concorsuali di durata biennale vigente all'epoca ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione".

Detto termine di vigenza delle graduatorie, come noto, è stato ampliato con l'art. 6-bis del D.L. n. 101/2019 che, alla lett. d. dell'art. 1, comma 362, del legge n. 145/2018, ha previsto che "la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria".

Per cui, quand'anche la graduatoria si ritenesse di durata triennale sarebbe certamente esaurita.

In altre parole, la normativa ora richiamata ha inteso attribuire un favor per coloro che sono stati dichiarati idonei, ma non vincitori, nelle precedenti selezioni; ma non ha inteso prorogare a tempo indeterminato coloro che sono stati dichiarati idonei in tra trascorse selezioni. La Regione in tal modo ha attribuito un punteggio ulteriore utilizzando un potere non previsto dalla legge.

Ne consegue l'illegittimità del bando nella parte in cui attribuisce alla precedente graduatoria un peso in termini di punteggio nella procedura de quo, atteso che le competenze professionali sviluppate dai dipendenti devono essere valutate ai sensi della normativa richiamata in epigrafe e non certamente sulla base della graduatoria di un'altra procedura.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 5 TER, DEL D.LGS. N. 165/2001.

L'art. 5 del bando, inoltre, rinvia al disciplinare approvato con D.G.R. n. 505 del 28 luglio 2025, che prevede le seguenti percentuali per ciascun elemento di valutazione di cui all'art. 13, comma 7, del CCNL:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato: 50%;*
- b) titolo di studio: 20%;*
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali: 30%.*

Il bando ed il relativo disciplinare, però, inseriscono erroneamente ed in modo del tutto irragionevole nella categoria delle competenze professionali di cui alla lett. c),

oltre all'idoneità conseguita nella procedura di progressione verticale del 2019 (A) (di cui al precedente punto), i seguenti titoli di studio:

B.1 Dottorato di ricerca: 15 punti;

B.2 Ulteriore laurea, aggiuntiva rispetto a quella ex art. 2, co. 2, lett. b e art. 5 lett. b) acquisita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure secondo l'ordinamento vigente, di qualsiasi livello *: max 12 punti;

B.3 Master universitario di II livello o diploma di specializzazione ovvero SSPL ovvero corso di perfezionamento universitario: max 8 punti;

B.4 Master Universitario di I livello: max 5 punti.

Nel caso di specie è evidente che la Regione resistente sia incorsa in errore di valutazione atteso che, fermo restando che l'ulteriore laurea aggiuntiva rappresenta chiaramente un titolo di studio, certamente il dottorato di ricerca ed i master universitari sono dei titoli conseguiti post-lauream a seguito di un percorso formativo e costituiscono chiaramente titoli di studio ma non rappresentano una competenza professionale.

È altrettanto evidente come la resistente abbia attribuito in termini percentuali e/o di punteggio un minor riconoscimento delle competenze professionali conseguite dal dipendente nella sua attività lavorativa, atteso che ha inserito in questa categoria i predetti titoli di studio, che dovrebbero essere ricondotti nella categoria sub lett. b) di cui all'art. 13, comma 7, del CCNL; di tal che, la percentuale del 30% attribuita alle competenze professionali non sarebbe assolutamente rispettata.

Ed invero, se si dovessero inserire i precedenti punteggi nella categoria titoli di studio si avrebbero 20 o 12 punti del titolo di studio (diploma di laurea o laurea triennale) + 15 punti del dottorato di ricerca + 12 punti dell'eventuale seconda laurea + 8 punti del master di II livello + 5 del master di I livello, per cui si potrebbe in teoria con i soli titoli conseguire un peso % ben superiore al 30% e ciò rappresenta una contraddittorietà con il disciplinare approvato con D.G.R. n. 505 del 28.7.2025. Quanto detto non fa che ribadire l'illogicità e l'irragionevolezza delle scelte operate dalla Regione Campania nell'ambito dell'individuazione dei titoli valutabili ed in particolare delle competenze professionali.

IV. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Come già su evidenziato, per poter accedere alla procedura concorsuale bandita dalla Regione il candidato deve essere in possesso in alternativa o della laurea (triennale o magistrale) ed almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (art. 2 del bando).

*L'art. 5 prevede tra i titoli valutabili alla lett. A) l'esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego nell'Area di provenienza o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) - punteggio massimo attribuibile **50 punti**. In relazione a tale titolo la Regione Campania prevede che si possano assegnare ai candidati **2 punti per ciascun anno solare**, precisando che "il periodo che costituisce requisito di partecipazione alla procedura non è considerato nell'attribuzione del punteggio".*

*La lett. B), tra i titoli di studio valutabili con un punteggio massimo attribuibile **20 punti**, indica:*

*Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS) comprensiva della laurea triennale, Laurea magistrale (LM) comprensiva della laurea triennale: **max 20 punti**;*

*Laurea triennale (L): **max 12 punti**;*

precisando che "il titolo di studio dichiarato come requisito di partecipazione alla procedura non viene considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio" e che "in caso di possesso di più titoli sarà valutato solo quello che dà titolo all'assegnazione del punteggio più elevato".

Quanto detto genera, però, la possibilità che il candidato laureato acquisisca un punteggio ulteriore, atteso che in occasione della redazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva viene messo nelle condizioni di dichiarare, quale titolo previsto come requisito di partecipazione alla procedura il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata, per

cui potrebbe ottenere in via aggiuntiva un punteggio di 20 o 12 punti a seconda del titolo di laurea conseguito.

Invero, nel pro forma della domanda di partecipazione è chiaramente riportato laurea triennale in Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), Laurea specialistica (LS) comprensiva della laurea triennale, Laurea magistrale (LM) comprensiva della laurea triennale in con la seguente dicitura: "valutabile se il titolo non è stato già utilizzato nell'istanza quale requisito di ammissione".

E' chiaro, quindi, che coloro che sono in possesso di una laurea triennale o meno con un'anzianità superiore ai 10 anni possano avvalersi di tale titolo preferenziale che consente l'attribuzione di un punteggio maggiore.

A titolo esemplificativo, il concorrente in possesso di un diploma di laurea e 20 anni di esperienza potrebbe dichiarare di partecipare con il diploma di scuola secondaria di secondo grado e potrebbe ottenere un punteggio di 20 punti per il titolo di studio e la valutazione di 10 anni di esperienza lavorativa per la quale sono previsti ai sensi dell'art. 5, lett. A) 20 punti, mentre se indicasse come requisito di partecipazione il titolo di laurea potrebbe ottenere 30 punti solo per l'esperienza lavorativa.

Invece, colui il quale può vantare il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado e 20 anni di esperienza maturata potrà ottenere solo il punteggio di 20 punti. Ciò determina una disparità di trattamento a seconda di come è compilata la domanda di partecipazione da parte del candidato laureato".

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus è ampiamente descritto nel presente ricorso.

Il pregiudizio è grave ed irreparabile, in quanto il ricorrente subisce un rilevante pregiudizio economico fin quando la Regione Campania non procederà a bandire la prossima procedura valutativa per la progressione verticale dei propri funzionari. Inoltre, il pregiudizio economico è anche ai danni della stessa Regione che, laddove dovesse essere accolto il ricorso, avrebbe indebitamente corrisposto il predetto beneficio economico a impiegati che non hanno conseguito alcuna

competenza professionale sotto il profilo della performance di risultato.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, previa sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio da porre a favore del procuratore antistatario.

Si chiede, sin da ora, di essere eventualmente ammessi all'integrazione del contraddittorio con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dei presenti motivi aggiunti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a., 151 c.p.c. e art. 19 del d.lgs. n. 33/2013.

Contributo unificato: non dovuto in quanto non ampia il *thema decidendum*.

Napoli, 15 gennaio 2026

avv. Benedetta Leone